COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

109.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia *(Approvato dal Senato)* (4178) 3

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3, 4

GRASSUCCI LELIO 3

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 3, 4

SANTUZ GIORGIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

RALLO ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (901);

BONETTI ed altri: Disciplina della attività di estetica (1591);

TREBBI ALOARDI ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (2115);

PERRONE ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (2229);

FERRARI MARTE ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (2302);

GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l'attività di estetica e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini (2484) 5

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 5, 10

BIANCHINI GIOVANNI 9

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 5

TREBBI ALOARDI IVANNE 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia (Approvato dal Senato) (4178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 novembre 1986.

L'onorevole Righi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Il disegno di legge concerne il finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia che, come è noto, è stata fissata per il prossimo mese di gennaio a Venezia. La tempestività con cui viene organizzata tale Conferenza comporta una procedura speciale: il disegno di legge prevede uno stanziamento di 1.200 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, però il sistema – proprio per la rapidità con cui la Conferenza è stata organizzata e la necessità di erogare rapidamente le somme occorrenti agli organizzatori per lo svolgimento della Conferenza medesima – avrà un procedimento non usuale, aspetto su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, in quanto sarà fatta un'apertura di credito a favore di uno o più funzionari all'uopo delegati. Il rendiconto delle spese verrà redatto a conclusione della Conferenza dalla ragioneria generale del Ministero del tesoro, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa. Sarà poi compito del Ministero dell'industria inoltrare tutta la documentazione alla Corte dei conti. È un modo di procedere che innova rispetto alle norme della contabilità generale dello Stato e che, costituendo in realtà una deroga, necessita di un provvedimento legislativo. Ovviamente, per le ragioni di necessità e di urgenza già richiamate, si prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Sono dell'opinione che si possa procedere ad approvare il testo sottoposto oggi al nostro esame dal momento che le questioni connesse al problema delle fonti di energia rivestono enorme importanza, specialmente negli ultimi tempi dopo la vicenda di Chernobyl. Auspico pertanto che i colleghi vogliano approvare all'unanimità il disegno di legge in esame, sperando che i fondi stanziati servano al buon andamento della Conferenza e ad un esito positivo della medesima, teso al raggiungimento di una valida politica energetica del nostro paese nel contesto europeo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LELIO GRASSUCCI. Il progetto di legge al nostro esame non pone rilevanti problemi, ma desidero, tuttavia, fare

alcune considerazioni. La prima è che emerge la necessità di andare rapidamente verso un processo di delegificazione: mi sembra troppo impegnativo procedere con lo strumento legislativo per lo stanziamento di un miliardo e 200 milioni; il Parlamento ha cose più importanti cui dedicarsi e anche il Governo dovrebbe riflettere su ciò. La seconda questione che desidero sottolineare è rappresentata dalla preoccupazione per un eventuale rinvio della Conferenza, rinvio di cui si sta parlando in questi giorni. A mio avviso, se il Governo dovesse rivedere la data già fissata, ed andare al di là del mese di gennaio, correrebbe il rischio di non farne più niente, instaurando, di fatto, una moratoria in campo energetico che non servirebbe a niente e che nessuno vuole. Non avendo altre considerazioni di rilievo da fare preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Concordo pienamente con l'onorevole Grassucci sulla necessità di avviare un processo di delegificazione. Si tratta di un compito non della Commissione industria, ma certamente del Parlamento e del Governo in particolare, affinché finalmente, con un'ampia azione che investa tutto l'apparato amministrativo, si giunga ad operare una distinzione tra le leggi che devono governare in generale la vita sociale, economica e politica e i provvedimenti più strettamente inerenti agli aspetti operativi ed amministrativi, che devono essere delegati al Governo, alle strutture decentrate dello stesso e agli enti locali. Quanto alle preoccupazioni circa un possibile rinvio della Conferenza, concordo sull'assoluta necessità che essa non si svolga oltre il mese di gennaio del prossimo anno. Mi rendo conto che i tempi sono stretti, ma proprio per questo il Governo dovrebbe impegnarsi a lavorare con grande intensità per non andare oltre tale data, così come il ministro ha annunciato.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio innanzitutto il relatore e l'onorevole Grassucci per il contributo offerto al dibattito, sia sul tema specifico della preparazione della Conferenza nazionale sull'energia, sia sul problema della delegificazione. Mi sembra abbastanza singolare che per finanziare la Conferenza, il cui svolgimento è stato già previsto dal Parlamento, si debba ricorrere ad un atto legislativo; tra l'altro, gli oneri previsti sono di entità alquanto modesta. Sono in grado di confermare che tutto l'apparato amministrativo è già in movimento; le date dal 21 al 25 gennaio sono già state calendarizzate e credo che gli uffici attendano la disponibilità delle minime risorse per cominciare ad impegnarsi a Venezia. Non pensiamo assolutamente a rinvii; prevediamo che Venezia nel mese di gennaio abbia degli impegni in campo culturale o sportivo riguardanti l'isola di San Giorgio, comunque è stata già verificata anche questa disponibilità. Posso quindi assicurare al relatore e a tutti i gruppi politici che, salvo fatti oggi imprevedibili, la Conferenza si effettuerà nella data già resa nota. Dopo tale Conferenza torneremo in Parlamento ed affronteremo, secondo gli indirizzi dei gruppi politici, il problema del piano energetico nazionale.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo ancora stato espresso il prescritto parere dalla V Commissione bilancio, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (901); Bonetti ed altri: Disciplina delle attività di estetica (1591); Trebbi Aloardi ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (2115); Perrone

ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (2229); Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (2302); Garavaglia e Lussignoli: Norme-quadro per l'attività di estetica e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbieri, parrucchieri ed affini (2484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rallo, Del Donno, Muscardini Palli e Sospiri: « Disciplina dell'attività di estetista »; Bonetti, Righi, Garavaglia, Lussignoli, Casini Pier Ferdinando, Mensorio e Ferrari Silvestro: « Disciplina delle attività di estetica »; Trebbi Aloardi, Giovagnoli Sposetti, Mainardi Fava, Filippini, Olivi, Palopoli, Amadei Ferretti, Belardi Merlo, Bianchi Beretta, Bonetti Mattinzoli, Tagliabue, Cerrina Feroni, Grassucci, Donazzon, Bosi Maramotti, Capecchi Pallini, Bottari, Ceci Bonifazi, Cocco, Cominato, Francese, Gelli, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Lodi Faustini Fustini, Pedrazzi Cipolla, Minozzi, Montanari Fornari, Umidi Sala e Scaramucci Guaitini: « Disciplina dell'attività di estetica »; Perrone, Caccia, Napoli, Mannino Calogero, Meleleo, Perugini, Piredda, Pujia, Quattrone e Savio: « Disciplina dell'attività di estetista »; Ferrari Marte, Casalinuovo, Artioli, Demitry, Amodeo, Diglio, Fincato, Ferrarini e Curci: « Disciplina delle attività di estetica maschile e femminile »; Garavaglia e Lussignoli: « Norme-quadro per l'attività di estetica e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini ».

Ricordo che tali proposte di legge sono già state esaminate in sede referente; la Commissione ha poi richiesto, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 92, sesto comma, del regolamento, il trasferimento in sede legislativa delle stesse, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 ottobre 1986. Pertanto, le proposte di legge saranno ora discusse in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Righi, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, già nell'ambito della relazione ampiamente svolta sui problemi di questo settore, il 19 febbraio scorso, in sede referente, abbiamo avuto modo di percorrere i vari aspetti della disciplina contemplati dalle proposte di legge all'esame della Commissione; abbiamo citato, altresì, la circostanziata posizione espressa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, facenti capo alle confederazioni artigiane nazionali, che fin dalla passata legislatura sono in fiduciosa attesa del varo da parte del Parlamento di una nuova disciplina legislativa dell'attività di estetica. Dopo la seduta del febbraio scorso abbiamo potuto realizzare un ulteriore confronto con le varie organizzazioni interessate all'approvazione del nuovo provvedimento, tenendo conto in modo particolare delle valutazioni rese da parte di alcuni componenti la Commissione per conto dei vari gruppi politici. Ciò ha portato all'elaborazione di una prima stesura di testo unificato che è stata formalmente portata all'attenzione della Commissione il 4 giugno scorso, e nella quale si è cercato di evidenziare e di contemperare i contenuti emergenti dalle varie proposte di legge in esame, contemplando anche la proposta n. 2484, d'iniziativa dei deputati Garavaglia e Lussignoli, che, in occasione della precedente relazione, non era stata presa in esame in quanto ancora in via di assegnazione. Il nostro intento è stato quello di armonizzare le varie proposte in modo da ricondurre ad unità i vari princìpi di ordine sostanziale che le ispirano. Il testo così elaborato rappresenta una composizione organica fra le istanze espresse dalle categorie interessate ed i contenuti delle sei proposte di legge al nostro esame. Occorre, al riguardo, soffermarsi sulle linee fondamentali che caratterizzano il testo unificato, per poi esaminare brevemente alcune proposte di emendamento che sono state predisposte alla luce di varie segnalazioni pervenute sul testo medesimo e che possono risultare utili a renderlo maggiormente completo e funzionale.

In via preliminare occorre precisare che nella stesura del testo non si è tenuto conto della proposta n. 901 dell'onorevole Rallo, in quanto questa intende prevedere l'istituzione dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista, con la determinazione di corsi professionali, programmi, esami ed attestati da realizzarsi con il concerto dei ministeri della sanità e della pubblica istruzione. L'impostazione della proposta n. 901, che riconduce il comparto delle attività di estetista nel settore sanitario, ripropone la questione in maniera unilaterale senza tener conto delle argomentazioni tecnico-giuridiche elaborate da parte della magistratura che si è già pronunciata in favore della categoria con assoluzioni con formula piena rispetto all'accusa del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria (sono note le sentenze dei giudici di Vicenza, di Budrio, di Catania, di Castelfranco Veneto, nonché della stessa Corte di cassazione). Va evidenziato, in via particolare, come tali sentenze abbiano stabilito che non costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetico anche mediante l'uso di apparecchi elettromeccanici idonei soltanto a determinare stimolazioni benefiche sull'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento della sua forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari. In base a tali esigenze si è stabilito, altresì, che il criterio-guida per differenziare l'attività degli esercenti una professione sanitaria da quella di altri soggetti che pure compiono manovre sul corpo umano, come nel caso degli estetisti, è quello che fa riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di un'accertata alterazione dell'organismo per la cui eliminazione occorre l'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici che l'esercente l'attività sanitaria indica al soggetto interessato dopo avere espresso il relativo giudizio diagnostico. Ben diversamente si pone l'intervento dell'operatore estetico il quale, invero, opera sul soggetto sano, ed esegue prestazioni capaci di tutelare solo indirettamente la salute delle persone attraverso i generici effetti benefici che possono derivarne. È proprio in considerazione delle incontrovertibili argomentazioni della magistratura che abbiamo escluso, ai fini della stesura del testo unificato, la proposta n. 901 la quale riconduce il problema al settore sanitario contemplando la configurazione dell'arte sanitaria ausiliaria di estetista che, in quanto tale, esula dal campo di attività al nostro esame e rientra più propriamente nella competenza della Commissione sanità.

Per quanto attiene alle altre proposte di legge queste sono contemperate sulla linea di princìpi particolari, quali il riconoscimento di una configurazione professionale autonoma ed originaria degli operatori del comparto nell'ambito del settore dell'imprenditoria artigiana; il nuovo « profilo » professionale dell'estetista in un'ottica differenziata rispetto alla figura dell'acconciatore (barbiere e parrucchiere) e contraddistinta rispetto agli operatori sanitari e parasanitari. Altri princìpi sono rappresentati da una precisa ed articolata definizione dell'attività con riferimento alle tecniche manuali, all'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, ed all'applicazione di prodotti cosmetici (che ora sono definiti dalla legge nazionale in base alle direttive CEE), nonché di prodotti medicinali utilizzati per soli fini estetici per i quali non sia richiesta la prescrizione medica (la definizione deve espressamente escludere ogni prestazione di carattere medico-curativo-sanitario); dal possesso di requisiti professionali con particolare riferimento allo svolgimento di appositi corsi regionali biennali di qualificazione seguiti da un corso di specializzazione di un anno, o da un anno di inserimento in aziende del comparto, con esame teorico-pratico finale, oppure allo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato (conforme alla contrattazione collettiva) seguito da due anni di lavoro qualificato in

aziende del comparto e da corsi di formazione teorica semestrali con apposito esame teorico-pratico finale, oppure ancora allo svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a tre anni seguito dai corsi teorici semestrali e da un apposito esame teorico-pratico.

Vengono previsti i seguenti punti: predisposizione dei programmi per i corsi di qualificazione e specializzazione professionale regionali e degli esami teorico-pratici secondo criteri di uniformità a livello nazionale con il concerto dei ministeri competenti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria; disciplina dei regolamenti comunali relativi ai piani di sviluppo e di adeguamento; distanze fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione ed al numero degli esercizi e degli addetti presenti nei medesimi, in conformità alle norme in materia di assetto del territorio e programmazione urbanistica; coordinamento con piani di intervento dell'artigianato dei servizi; rilascio di apposita autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività; determinazione dei requisiti prevenzione-incendi ed igienico-sanitari dei locali; determinazione delle norme sanitarie per gli addetti; integrazione delle competenti commissioni tecniche comunali con esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria, commissioni che hanno il compito di esprimere un parere obbligatorio in merito alla redazione, alle modifiche ed all'applicazione del regolamento comunale; disciplina transitoria per il recupero del regolamento comunale; disciplina transitoria per il recupero del patrimonio professionale esistente in funzione della qualificazione di tutti gli operatori della categoria; abrogazione delle norme della legge n. 1142 del 1970 relativa alla previsione dei mestieri affini e riconoscimento agli esercenti l'attività di barbiere e parrucchiere della facoltà di avvalersi di collaboratori familiari o personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico intese come servizio da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

Un rilievo particolare deve essere posto alla materia delle caratteristiche tecniche, ai meccanismi di regolazione, alle modalità di esercizio ed alle cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che nel testo unificato abbiamo inserito in un apposito elenco allegato da considerarsi come elenco-base delle apparecchiature esistenti. Su di un piano pratico il problema dev'essere affrontato e risolto nel contesto delle cosiddette cautele d'uso, relative alla corretta utilizzazione delle apparecchiature medesime. Queste ultime, infatti, essendo dotate di appositi sistemi di sicurezza, possono essere utilizzate nell'ambito di specifiche « cautele » e « soglie » di intervento in modo da non provocare alcuna veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo, quindi, il permanere nel campo della pratica estetica. Sul piano metodologico la nuova disciplina giuridica per la categoria deve stabilire, per converso, il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica rinviando, per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad una apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica, in seno al Ministero dell'industria, con il concorso delle organizzazioni rappresentative della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature, da aggiornarsi periodicamente in rapporto all'evoluzione tecnologica del comparto. In tal modo sarà possibile definire « soglie di intervento » per l'utilizzazione degli apparecchi esistenti sul mercato in modo da renderne pienamente legittimo l'uso da parte di tutti gli operatori della categoria nel normale svolgimento dell'attività, senza il rischio di sconfinare nel campo delle arti sanitarie. In tale ottica, il riconoscimento di un principio generale inerente la corretta utilizzazione delle apparecchiature, concorre a meglio esplicitare la nuova configura-

zione autonoma e professionale di estetica auspicata dalla categoria. Infatti la natura del trattamento sulla superficie esterna del corpo con tecniche manuali, l'ausilio di apparecchiature, la cui azione non sia diretta ai tessuti sottocutanei, le finalità di carattere prettamente estetico inerenti la protezione, il mantenimento ed il miglioramento dell'aspetto, ad esclusione di ogni prestazione ai fini di natura propriamente terapeutica, sono i requisiti essenziali da assumere per la determinazione delle attività di estetica e per la stessa configurazione professionale dell'estetica.

Sulla base delle valutazioni esposte intendiamo sottoporre all'approvazione della Commissione, ora in sede legislativa, un testo unificato nel quale riteniamo opportuno inserire alcune modifiche idonee a renderlo maggiormente funzionale; si tratta di modifiche proposte dallo stesso relatore e da altri colleghi, che desidero ringraziare. Esistono, a questo punto, tutti i presupposti per una rapida conclusione dei lavori con l'approvazione del nuovo provvedimento, in modo da offrire al comparto le condizioni ed i presupposti utili a meglio espletare il proprio servizio sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune considerazioni sul provvedimento oggi al nostro esame, che dovrebbe essere considerato un atto dovuto nei confronti di una categoria di lavoratrici artigiane autonome che da anni chiedono giustamente un riconoscimento della loro professionalità di estetiste che dia loro dignità di professione autonoma. Infatti, come ha ricordato l'onorevole Righi nella sua relazione, già nel corso dell'VIII legislatura abbiamo avuto occasione di esaminare proposte di legge riguardanti la categoria. Le estetiste vogliono creare un tipo di servizio alla persona diverso, più moderno, in sintonia con le esigenze di una società che si evolve, di una società civile. Voglio ricordare le decine di convegni e di incontri che sono stati effettuati con le confederazioni più rappresentative e con i gruppi di estetiste, per sottolineare l'interesse della categoria all'approvazione del provvedimento. Il gruppo comunista considera valido ed accettabile il testo unificato, pur riservandosi la presentazione di alcuni emendamenti volti a migliorarlo; esso rappresenta, infatti, un punto di equilibrio tra le varie proposte, nel quale si ritrovano molti elementi della proposta di legge da noi presentata. Concordo con l'onorevole Righi sulla risposta che egli ha fornito all'onorevole Rallo a proposito della proposta presentata da quest'ultimo; si tratta, infatti, di una proposta tendente a ricondurre il comparto nell'ambito della sanità, mentre invece a nostro avviso occorre distinguere la professione di estetica come lavoro autonomo ed artigiano dall'estetica intesa come professione sanitaria. È una questione di grande rilevanza e di grande interesse, che può essere risolta con il testo unificato che abbiamo di fronte.

Vorrei ora sottolineare gli aspetti più qualificanti del provvedimento. In primo luogo, si dà un assetto giuridico alla professione di estetica come professione artigiana autonoma, dotata di una sua specificità e dignità. In secondo luogo, si riconosce l'opportunità dell'utilizzo di apparecchiature elettroniche per uso estetico. Si prevede, inoltre, una netta separazione della professione di estetica dall'attività medica o parasanitaria; si tratta di un aspetto importantissimo, perché in tal modo possiamo evitare le accuse e le denunce di esercizio abusivo della professione medica, che vengono fatte in base all'articolo 348 del codice penale e che hanno creato molte difficoltà ed apprensioni nella categoria: alcune volte si è giunti all'arresto e alla chiusura dell'esercizio. In terzo luogo, si prevede un impegno delle regioni per una seria qualifica-

zione professionale come elemento base per salvaguardare la qualità e la capacità professionale, per evitare l'abusivismo e la concorrenza illecita e per garantire la difesa dell'utente, il quale in realtà è una delle parti più interessate all'approvazione del provvedimento. Infine, vi è un elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate, evitando così confusioni con le apparecchiature mediche. Le possibilità di utilizzo di tali apparecchiature e la loro elencazione costituiscono un aspetto rilevante, non solo perché pongono al riparo le estetiste da denunce che ne compromettono il lavoro, ma anche perché permettono al settore di qualificarsi e di rinnovarsi tecnicamente pena la perdita di capacità di stare sul mercato, considerando, tra l'altro, la notevole concorrenza che nel settore si sta sviluppando da parte dei medici con l'apertura delle cosiddette cliniche della bellezza e della salute, tendenti a far assorbire da parte della medicina un settore in espansione e perciò appetibile. Occorre creare aziende avanzate anche nel campo dei servizi alla persona; servire questa con mezzi più moderni ed efficaci è dimostrazione di crescita culturale e civile del nostro paese.

Vorrei aggiungere che oggi esiste un'attenzione particolare ai settori della piccola e media impresa e dell'artigianato, per il ruolo che essi hanno nello sviluppo della nostra economia; è in questa ottica più generale che dobbiamo considerare il settore dell'estetica. Desidero sottolineare altri due aspetti che mi sembrano degni di considerazione. Innanzitutto, il settore dell'estetica interessa circa quarantamila aziende che operano nel settore e che danno occupazione a migliaia di persone; si tratta di un settore in espansione, in quanto il servizio alla persona è divenuto un'esigenza di una società moderna, un vero e proprio servizio sociale, e non è più solo una civetteria femminile. Inoltre, bisogna ricordare il fatto che nel settore sono occupate prevalentemente donne che, come imprenditrici, vedono con questo provvedimento valorizzato il loro impegno professionale, possono in tal modo mettere in luce capacità manageriali che altrimenti rimarrebbero misconosciute ed affermare nuovi valori di parità, di emancipazione e di liberazione. È anche questo un modo per creare condizioni di parità sul lavoro, permettendo l'affermazione delle donne in questo campo.

Ho voluto sottolineare gli elementi che, a mio parere, sono più qualificanti per dimostrare come da questa legge possano scaturire benefici per una categoria che riveste importante interesse economico per il nostro paese: quella dell'artigianato, della piccola e media impresa. Ripeto, si tratta di un settore che svolge una funzione enorme per l'economia italiana, soprattutto dal punto di vista dell'introduzione al lavoro per migliaia di giovani. Sono queste le motivazioni che ci portano a preannunciare il nostro voto favorevole al provvedimento nel suo insieme pur con la riserva della presentazione di alcuni emendamenti migliorativi.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi compiaccio di poter disporre oggi di un testo unificato sul quale si è manifestata larga convergenza da parte di tutti i gruppi. Mi sembra questo un segnale positivo nei confronti di una categoria con alto grado di professionalità. Dare una risposta positiva era ormai necessario prima ancora dell'introduzione di una nuova normativa per lottare contro l'abusivismo esploso negli ultimi anni. Inoltre, va tenuto presente « l'utilizzatore » delle prestazioni dei professionisti in questione nel senso di una maggiore garanzia per l'utilizzatore medesimo in considerazione degli strumenti tecnici sempre più sofisticati che sono stati introdotti negli ultimi tempi. La normativa che fa capo all'articolo 3 punta verso una qualificazione professionale rigorosa; ci si muove secondo criteri che erano stati già verificati in occasione del varo di provvedimenti analoghi. Le modalità dell'accesso alla

professione sono specificate sempre dall'articolo 3 (corsi professionali adeguati, pratica professionale di una certa durata, titoli di studio adeguati).

A mio avviso una ulteriore riflessione andrebbe fatta proprio su questo fronte, quello della garanzia degli utilizzatori; mi sembra corretto prevedere un filtro abbastanza forte per quanto riguarda l'acquisizione del carattere professionale. In ogni caso sono dell'avviso che vada salutata con giudizio positivo una normativa che va incontro alle esigenze del settore (sia dei professionisti che degli utilizzatori) bloccando quella concorrenza sleale che non si faceva carico di requisiti di professionalità. In quest'ottica ci muoveremo per affrontare gli emendamenti che tendono a migliorare un testo largamente condiviso e per il quale vogliamo rapidamente pervenire al varo definitivo.

PRESIDENTE. Avverto che il seguito della discussione sulle linee generali delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO